



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **8030** del ruolo contenzioso generale dell'anno **2019** e vertente

tra

██ S.C.P., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ (p.e.c. ██████████) che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;

OPPONENTE;

e

██ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ (p.e.c. ██████████), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ██████████ in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA;

Oggetto: compravendita; garanzia per vizi.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede.

ESPOSIZIONE DEI FATTI



Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] S.p.A. per ottenere, previo accertamento dei vizi occulti del veicolo Renault V.I. targato [REDACTED] acquistato dalla convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, da quantificarsi in € 10.268,35 a titolo di danno emergente patito per le spese di riparazione del mezzo indebitamente sostenute ed € 33.000,00 quale lucro cessante derivante dal mancato utilizzo del veicolo.

A fondamento della svolta domanda, l'attrice deduceva in particolare: di essere una società che svolge attività di trasporto merci in tutto il territorio della Regione Lazio; proprio per esercitare la propria attività, in data 20/07/2018 aveva acquistato dalla [REDACTED] S.p.A. l'automezzo Renault V.I. targato [REDACTED] al prezzo di € 10.370,00; l'automezzo aveva iniziato ad essere utilizzato dalla società acquirente per effettuare consegne in un'unica tratta; sennonché, in data 27/07/2018, nel corso di una consegna, l'automezzo aveva subito un guasto, con ingenti danni al motore, tanto da impedire la prosecuzione della marcia; il conducente dell'automezzo era stato costretto a far intervenire la società di soccorso stradale [REDACTED] S.r.l., al fine di condurlo presso la sede dell'officina più vicina e consentirne la riparazione; dell'accaduto era stato prontamente informato il referente della [REDACTED] S.p.A., il quale si era impegnato a riferire immediatamente il fatto alla società stessa e a provvedere personalmente alla conduzione del veicolo presso l'officina per la riparazione e la sostituzione del componente "coperchio punterie", che aveva determinato l'arresto e la rottura del medesimo automezzo; nei mesi successivi erano proseguiti i solleciti per ottenere informazioni sulla riparazione del mezzo; tuttavia, questo restava fermo per ben 55 giornate lavorative, arrecandole un danno quantificabile in € 33.000,00 (pari ad € 600,00 oltre iva); quindi, avendo urgente necessità di utilizzare il veicolo danneggiato, aveva autorizzato la [REDACTED] S.r.l. ad effettuare le necessarie riparazioni; la [REDACTED] s.r.l. aveva poi emesso la fattura n. 4070/2018 di € 8.256,69 per le riparazioni effettuate; la richiesta di pagamento, indirizzata alla [REDACTED] S.p.A. era rimasta inevasa, sicché la [REDACTED] s.r.l. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 521/2019 contro la [REDACTED], la quale si era vista costretta ad opporlo, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa del [REDACTED] s.r.l., negata dal Tribunale di Terni; era evidente, tuttavia, l'esistenza di una responsabilità per i vizi occulti dell'automezzo, taciuti dalla venditrice alla società acquirente, che a causa di



questi si era altresì trovata esposta all'azione, monitoria prima ed esecutiva poi, da parte della [REDACTED] s.r.l.; sussistevano, quindi, tutti i presupposti per ottenere il risarcimento, sia del danno emergente che del lucro cessante.

Sulla scorta di ciò, la società attrice concludeva come sopra sinteticamente riportato.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la [REDACTED] S.p.A., che eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione della garanzia per i vizi; nel merito, contestava la fondatezza della domanda nell'*an*, stante l'inesistenza di pretesi vizi occulti dell'automezzo, e nel *quantum*, non essendo minimamente provato il pregiudizio patrimoniale asseritamente patito dall'attrice.

Alla prima udienza, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, il Giudice in precedenza titolare del ruolo assegnava a parte attrice il termine di giorni quindici per comunicare alla parte convenuta l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014.

Alla successiva udienza cartolare, tenutasi innanzi al Giudice onorario di Pace in provvisoria supplenza sul ruolo, compariva virtualmente la sola parte convenuta, che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere di avviare la negoziazione assistita, avendo parte attrice provveduto a trasmetterle l'invito in data 8/01/2021 ed avendo però omissis, successivamente all'adesione manifestata dalla [REDACTED] S.p.A., di dare qualunque ulteriore impulso alla procedura.

Il G.O.P. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., cui provvedeva la sola parte convenuta.

All'esito, subentrata la scrivente nella titolarità del procedimento, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e per la contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Viene quindi decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminata, innanzi tutto, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.

L'eccezione è fondata e va accolta.



Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che «[...] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

Orbene, nella fattispecie, siccome la domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 43.268,35, essa rientra nell'ambito applicativo della L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.

Per tale ragione, il precedente G.I., in prima udienza, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.

Senonché, risulta dagli atti e dai documenti successivamente depositati dalla società convenuta (la parte attrice non è invero più comparsa, omettendo il deposito delle successive note di udienza ed altresì delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.), che la Cooperativa abbia provveduto, in data 8/01/2021, ad inviare alla ██████████ S.p.A. l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Successivamente, ricevuto positivo riscontro all'invito da parte convenuta (come attesta la pec di adesione inviata dall'avv. ██████████ per la convenuta ██████████ S.p.A., all'indirizzo pec del procuratore costituito della parte attrice), l'attrice ha ommesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti. Ciò, peraltro, sebbene la società convenuta, per il tramite dei suoi difensori, abbia anche successivamente sollecitato la fissazione di tale incontro (v. pec di sollecito del 2/03/2021 e del 6/04/2021).

Orbene, come sopra già più volte evidenziato, l'art. 3 cit. prevede che «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2 del citato art. 3 dispone altresì che la condizione di procedibilità si considera



avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.

Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: 1) dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; 2) della risposta (positiva o negativa) all'invito; 3) della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura; 4) dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.

Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

(a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;

(b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente; in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;

(c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca; a quel punto, l'attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora non resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;

(d) che la parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che vanifica la prosecuzione dell'azione giudiziaria,



oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.

Se ne ricava che, *“ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”*. Invero, *“la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo”* (in questi termini, cfr. Trib. Parma, sent. n. 1079 del 31/07/2021).

Alla luce di tali principi, deve concludersi per il mancato avveramento, nella fattispecie in esame, della condizione di procedibilità. L'odierno giudizio, infatti, ricade perfettamente nell'ipotesi, sopra descritta, di cui alla lettera d): parte attrice ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita; tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione della controparte, è rimasta completamente inerte, omettendo persino di documentare in sede processuale di aver adempiuto all'incombente di cui al verbale di udienza del 22/12/2020.

Ciò comporta che l'iter procedimentale della negoziazione, concepito dal legislatore per essere diretto ad instaurare un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse, non può nel caso concreto dirsi portato a compimento dall'attrice.

Ne discende la declaratoria di improcedibilità delle domande proposte da parte attrice.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018) alle fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi alla fase istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito del giudizio. Il valore della controversia deve essere individuato in base al criterio del c.d. *disputatum*.



Ricorrono altresì i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sollecitata da parte convenuta.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un abuso della "*potestas agendi*" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (v. Cass. S.U. n. 22405/2018).

Nella specie, il giudizio è stato ritualmente incardinato; subito dopo, peraltro, la parte attrice non ha mostrato alcun interesse nel coltivare le domande proposte, omettendo di attivarsi (pur essendone direttamente onerata) per consentire il perfezionamento della condizione di procedibilità e finanche di riscontrare i solleciti della convenuta, volti alla fissazione dell'incontro per la negoziazione assistita. L'attrice, la quale non è peraltro comparsa alle udienze successive alla prima, ha di fatto convenuto la ██████████ S.p.A. in un giudizio rispetto al quale essa stessa ha sin da subito palesato un totale disinteresse.

Quanto sopra costituisce evidente fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Pertanto, ritiene il Tribunale che, in accoglimento dell'istanza di parte convenuta, l'attrice debba essere altresì condannata al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c., in favore della ██████████ S.p.A., di una somma che - assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa, tenuto conto della natura del procedimento, dell'oggetto e degli effetti pregiudizievoli che la convenuta ha inevitabilmente subito a cagione della condotta della soccombente - si liquida equitativamente in € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ██████████ s.c.p. nei confronti della ██████████ s.r.l., ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità delle domande;



2) condanna parte attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.340,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;

3) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2022.

Il Giudice

dott.ssa Federica Ferreri

